



COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

Piazza Parrocchia 4 - c.a.p. 10020 - Provincia di Torino

Tel. 011.946.91.03 - 946.97.60 - Fax. 011.946.84.49

www.comune.rivapressochieri.to.it - info@comune.rivapressochieri.to.it

P.I. 01788940011 - C.F. 90003890010

li, 07/12/2017

AVVISO PUBBLICO

RIAPERTURA TERMINI PER FORMAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZI ATTINENTI L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA, CONSULENZE SPECIALISTICHE E ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A €.100.000,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti

- l'art. 24 e 46 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- la linea guida A.N.A.C. n.1;

In esecuzione della Determinazione del responsabile del Servizio n. del il Comune di Riva presso Chieri intende procedere alla riapertura dei termini per la formazione dell'Elenco dei Professionisti idonei per il conferimento di incarichi di progettazione e/o direzione lavori, nonché di attività tecnico-amministrative a queste connesse, oltre che di attività di coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, consulenze e altri servizi tecnici di importo inferiore a € 100.000,00;

RENDE NOTO

SONO RIAPERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I PROFESSIONISTI CHE HANNO GIA' PRESENTATO ISTANZA ENTRO 26/06/2015 (PRIMA APERTURA) NON SONO TENUTI A PRESENTARE NUOVA ISTANZA IN QUANTO GIA' IN ELENCO SALVO CHE VI SIANO VARIAZIONI RISPETTO A QUANTO GIA' COMUNICATO

Art. 1 - OGGETTO

Il Comune di Riva presso Chieri intende procedere all'aggiornamento dell'elenco dei professionisti (d'ora in poi denominato "Elenco") da individuarsi fra i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (d'ora in poi denominati "Professionisti") per l'affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a € 100.000,00, con riguardo alle categorie indicate all'art.3 del presente Avviso.

Art. 2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI MINIMI

Possono presentare istanza di iscrizione all'Elenco ai sensi dell'art. 46 comma 1 del D.Lgs.50/2016.

Le società di Professionisti e le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.47 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dei requisiti di cui all'art. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

In caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento dovrà possedere i requisiti di ordine generale previsti e non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di partecipazione, pena l'esclusione dell'intero raggruppamento.

I requisiti di partecipazione previsti dalla legge per le specifiche prestazioni professionali devono

essere posseduti alla data della richiesta di inserimento nel relativo Elenco; al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco, le associazioni di professionisti ed i raggruppamenti temporanei di professionisti (R.T.P.) devono già essere costituiti.

Il suddetto Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, concorsuale o paraconcorsuale, né è prevista la costituzione di una graduatoria di merito delle figure professionali. L'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Riva presso Chieri, né l'attribuzione ad alcun diritto al candidato in ordine all'eventuale affidamento, ma semplicemente individua i soggetti che compongono il mercato dei servizi di progettazione e le esperienze maturate nelle varie tipologie di attività, ai quali rivolgere l'invito, ai sensi dell'art. 63 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento degli incarichi professionali di importo inferiore a €. 100.000,00, in base alle esigenze dell'Amministrazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative ovvero di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che debbono essere di volta in volta motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona amministrazione.

La presentazione delle relative istanze non vincola l'Amministrazione di invitare o interpellare anche operatori economici, ritenuti idonei, non iscritti nell'Elenco, quando:

- per la specializzazione o le caratteristiche tecniche del bene o del servizio da acquisire non sia possibile utilizzare l'elenco;
- non sussistano almeno cinque operatori economici idonei tra quelli iscritti;
- nessuno degli operatori economici interpellati presenti offerta.

Art. 3 – CATEGORIE IN CUI E' ATRICOLATO L'ELENCO

Le prestazioni professionali riguarderanno le seguenti categorie:

- A) - EDILIZIA (costruzioni civili, scuole, uffici pubblici e ristrutturazioni);
- B) - RESTAURO DI COSTRUZIONI DI CARATTERE ARTISTICO E MONUMENTALE;
- C) - OPERE STRADALI;
- D) - STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E IN FERRO IVI COMPRESSE LE STRUTTURE ANTISISMICHE;
- E) - INDAGINI GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE, GEOETECNICHE ecc....;
- F) - IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE VERIFICHE (F.1 elettrico; F.2 termico; F.3 idrico sanitario; F.4 ascensori; F.5 antincendio; F.6 pubblica illuminazione);
- G) - SICUREZZA NEI CANTIERI (Dlgs n. 81/2008);
- H) - VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (Dlgs 152/2006 e s.m.i.);
- I) - ESTIMO, FRAZIONAMENTI, PERIZIE ESTIMATIVE, RILIEVI TOPOGRAFICI, ecc.;
- L) - VALUTAZIONE ACUSTICA ex legge 447/1995;
- M) - ATTIVITA' DI RESTAURO DI BENI CULTURALI;
- N) - PREVENZIONE INCENDI;
- O) - COLLAUDI STATICI;
- P) - COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO;
- Q) - CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI;
- R) - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP;
- S) - VALIDAZIONE PROGETTI;
- T) - ALTRE CATEGORIE (SPECIFICARE);

Per l'iscrizione/aggiornamento alle singole categorie, i professionisti interessati devono essere in possesso delle lauree o dei diplomi tecnici, nonché delle abilitazioni all'esercizio della professione ed iscrizione agli Albi a seconda delle rispettive competenze professionali definite dalla Legge e delle prestazioni per cui intendono candidarsi.

Ogni soggetto richiedente di cui all'art.2) dovrà indicare solo ed esclusivamente **3 (TRE)** delle categorie su elencate **PENA LA NON AMMISSIONE ALL'ELENCO.**

Qualora la richiesta non sia chiaramente formulata o non conforme a quanto sopra specificato, non

verrà presa in considerazione.

N.B. La categoria F è considerata unitaria, la richiesta alla stessa è considerata una sola volta, anche se il soggetto richiedente presenta più lavori separati relativi ad alcune categorie o tutte le categorie facenti parte della stessa.

Per quanto attiene la qualificazione alla categoria S), si rimanda all'art.47, comma 2, del D.P.R. 207/2010. In attesa dell'entrata in vigore di una disposizione regolamentare in materia, in via transitoria, si ritiene che per la validazione dei progetti di importo inferiore a €. 20 milioni non sia necessario essere accreditati.

E' fatto divieto di richiedere contemporaneamente l'iscrizione nell'elenco come singolo professionista e come componente di un'associazione, di una società, di un raggruppamento temporaneo ecc...; è fatto altresì divieto di partecipare a più di un raggruppamento.

Lo stesso divieto sussiste per il libero professionista singolo qualora si candidi per l'iscrizione anche una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente e collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporterà l'esclusione dall'elenco di tutti i concorrenti coinvolti.

Si precisa inoltre che nel caso di professionisti che siano anche dipendenti di amministrazioni pubbliche, dovrà essere allegata una dichiarazione degli interessati di avere un rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, come previsto dalle norme vigenti. L'autorizzazione a svolgere l'incarico, rilasciata dall'ente di appartenenza verrà richiesta al momento dell'affidamento dell'eventuale incarico.

Art. 4 – DOMANDA DI INSERIMENTO

Le domande dovranno pervenire, pena l'esclusione, **entro e non oltre le ore 12,00 del 12/01/2018 all'Ufficio Protocollo del COMUNE DI RIVA presso CHIERI – Piazza Parrocchia n.4 – 10020 RIVA presso Chieri (TO) – tramite consegna diretta, a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata o via PEC all'indirizzo comune.rivapressochieri@postecert.it.**

Sul plico cartaceo, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi a pena di esclusione, dovranno essere indicati:

- Nome, Cognome, Indirizzo, telefono, e-mail e fax del Mittente (Professionista/Stúdio/Società), e dovrà riportare ben visibile la dicitura: **“NON APRIRE. DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A €. 100.000,00”**.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione entro il termine predetto.

Il plico dovrà contenere:

- Domanda in carta semplice da redigersi utilizzando modello **Allegato 1** con le dichiarazioni da rendersi ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000 e con le conseguenze, in caso di dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal Professionista, cui va allegata la fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore;
- Il curriculum vitae del professionista singolo (in caso di raggruppamento temporaneo, di tutti i componenti singoli professionisti) o del/dei Professionista/i Designato/i, redatto utilizzando **l'allegato A** del presente Avviso, sottoscritto in ogni sua pagina;
- La “Scheda referenze professionali” da redigersi per ogni singolo servizio prestato, utilizzando **l'allegato B** del presente Avviso, anche se il candidato non ha avuto esperienze professionali pregresse;
- Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore **IN CORSO DI VALIDITA'**.

Gli studi associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, anche quando partecipano a costituiti/costituendi raggruppamenti temporanei, nonché i consorzi stabili di cui alla lett. h) del medesimo articolo, nella domanda di inserimento nell'Elenco dovranno nominativamente indicare il/i professionista/i che effettivamente espletterà/espletteranno le attività oggetto dell'incarico (d'ora in poi denominati “Professionista/i Designato/i”).

La domanda da presentarsi utilizzando il modello **Allegato 1** deve contenere le seguenti

dichiarazioni, rese ai sensi degli art. 46 del D.P.R. n.445/2000 e con le conseguenze, in caso di dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000;

- dichiarazione con cui il Professionista attesti di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di non incorrere nel divieto di cui all'art. 1-bis comma 14 della L. 383/2001;
- dichiarazione con la quale il Professionista attesti di non avere commesso errori od omissioni debitamente accertati nell'ambito di incarichi, analoghi a quelli per i quali presenta la domanda;
- (solo per incarichi di coordinatore della sicurezza) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti previsti nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- (solo per gli studi associati, le società di professionisti di ingegneria, anche quando partecipano a costituiti/costituendi raggruppamenti temporanei nonché consorzi stabili di cui all'art.90 comma 1 del D.Lgs. 163/2006) dovranno indicare i Professionisti Designati;

Art. 5 – VERIFICA DICHIARAZIONI RESE ED ESCLUSIONI

E' fatta salva la facoltà per il Comune di Riva presso Chieri di verificare quanto dichiarato dai Professionisti ammessi nell'Elenco, con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento, si procederà alla cancellazione dall'Elenco e alla comunicazione alle autorità competenti.

Non sono ammesse richieste e/o iscrizioni riconducibili ad uno stesso soggetto, che sia professionista singolo, e/o associato, e/o socio, e/o Professionista Designato, anche nel caso in cui rivesta uno di questi ruoli partecipando a un raggruppamento temporaneo e a un consorzio stabile. Nel caso di richieste e/o iscrizioni multiple, si procederà all'esclusione di tutti i Professionisti.

Saranno inoltre escluse le domande:

- non debitamente sottoscritte;
- pervenute senza le autocertificazioni e le dichiarazioni richieste;
- senza curriculum redatto in conformità allo schema tipo;
- prive del documento di idoneità del/i sottoscrittore/i, in corso di validità al momento della presentazione della domanda;
- con documentazione recante informazioni o dichiarazioni non veritiere, accertate in qualsiasi momento;

Nel caso in cui l'accertamento dovesse avvenire in fase successiva all'affidamento dell'incarico al professionista, e le dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà considerato immediatamente nullo, con responsabilità dell'affidatario per dichiarazioni mendaci.

Verrà escluso dall'Elenco, infine, a insindacabile giudizio del Comune di Riva presso Chieri il Professionista che in precedenti rapporti negoziali con l'Ente sia incorso in gravi inadempimenti contrattuali.

Art. 6 – CRITERI E MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Per procedere all'affidamento dell'incarico il Comune di Riva presso Chieri consulta almeno 5 Professionisti.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere all'affidamento diretto nei casi previsti all'art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016.

Nella selezione dei Professionisti da invitare a presentare offerta si applicano i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità trasparenza e rotazione, in coerenza con i principi e la procedura prevista dal D.Lgs. 50/2016.

Il principio della proporzionalità è inteso come l'obbligo di considerare condizione essenziale il possesso dei requisiti minimi di esperienza e professionalità, rispetto al contenuto, all'entità ed alla complessità dell'incarico da conferire.

Non è ammesso sub-affidare l'incarico o parte di esso, fatta eccezione per quanto disposto dall'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Gli incarichi verranno affidati tenendo conto dei seguenti elementi:

1. analogia tra il servizio da affidare e incarichi svolti dal professionista;
2. rilevanza del curriculum e degli incarichi svolti negli ultimi 10 anni rispetto allo specifico servizio oggetto di affidamento per come risultanti dagli allegati inviati;

3. rotazione degli incarichi;
4. divieto di cumulo degli incarichi che consente nell'affidamento, di norma, di non più di un incarico all'anno allo stesso professionista.

Il Comune di Riva presso Chieri si riserva la facoltà di richiedere eventualmente ai Professionisti interpellati la documentazione grafica, fotografica delle opere inserite nell'elenco che hanno determinato la scelta del Professionista, nonché eventuali dichiarazioni dei committenti che attestino che i servizi commissionati sono stati svolti in modo soddisfacente.

I Professionisti selezionati verranno contemporaneamente invitati a presentare le offerte, con lettere contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

L'incarico sarà conferito con determinazione del responsabile del Settore competente e dovrà essere espletato nei tempi richiesti di volta in volta dal Comune di Riva presso Chieri, sulla base del disciplinare di incarico professionale. L'accettazione del suddetto disciplinare costituisce requisito idoneo per l'affidamento dell'incarico stesso.

Il Comune di Riva presso Chieri si riserva di richiedere, al momento dell'affidamento dell'incarico, oltre alla garanzia e alle coperture assicurative prescritte dalla legge, anche una polizza di responsabilità civile professionale.

Art. 7 – INCOMPATIBILITA' PER IL PROFESSIONISTA AFFIDATARIO

Per il professionista affidatario valgono tutte le incompatibilità di cui all'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 nonché quelle previste dal Codice Civile e dalla vigente normativa in materia.

Art. 8 – DURATA E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

L'Elenco dei Professionisti esterni per il conferimento di incarichi del Comune di Riva presso Chieri, avrà validità triennale con eventuali aggiornamenti a cadenza annuale a decorrere dalla data di approvazione dello stesso Elenco;

L'Elenco resterà depositato presso il Comune di Riva presso Chieri e sarà posto in visione ai soggetti interessati che ne facciano richiesta.

Art. 9 – PUBBLICITA'

In ossequio al principio della trasparenza, ed in conformità a quanto disposto in materia dal D.P.R. 207/2010 e dal D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente avviso avverrà:

- All'Albo Pretorio on-line del Comune di Riva presso Chieri;
- Sul sito del Comune: www.comune.rivapressochieri.to.it;
- All'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino;
- All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino;
- All'Ordine dei Geologi,
- Al Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Torino.

Con le stesse modalità è data conoscenza della riapertura dell'Elenco per l'aggiornamento di cui al precedente art. 8).

Successivamente all'affidamento di uno degli incarichi di cui all'art. 1 del presente avviso, i nomi dei Professionisti affidatari saranno inseriti sul sito informatico del Comune di Riva presso Chieri.

Art. 10 – INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti circa il presente avviso potranno essere richiesti al responsabile del settore LL.PP. del Comune di Riva presso Chieri orario d'ufficio al recapito telefonico: 011 9469103 /int. 3- fax 011 9468449 – e-mail: lavoripubblici@comune.rivapressochieri.to.it.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, avendo la finalità esclusiva di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di cui trattasi. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Riva presso Chieri.

Responsabile del Procedimento e dalla gestione dell'Elenco e il geom. Valerio Benna,
responsabile del area LL.PP. del Comune di Riva presso Chieri

II RESPONSABILE DEL'AREA
Benna Valerio



Allegati:

- Allegato 1 – RICHIESTA DI ISCRIZIONE
- Allegato A – CURRICULUM VITAE
- Allegato B – SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI (PER OGNI SERVIZIO PRESTATO)